

## **ALLEGATO C**

### **CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL**

#### **SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI**

CIG \_\_\_\_\_

tra

il Comune di Cervia rappresentato da \_\_\_\_\_

e

l’Impresa \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_

**VISTO** il d.l. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563;

**VISTA** la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministero dell’Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all’art. 3 prevede, fra l’altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

**VISTA** la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione – n. 14906 del 17.12.2014 – la quale prevede, in via prioritaria, di esplorare la disponibilità degli Enti Locali ad assicurare i servizi in questione, secondo quanto previsto dalle linee guida dello S.P.R.A.R.;

**VISTA** la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione – n. 12506 del 23/11/2015 – la quale prevede la necessità di predisporre nuovi bandi pubblici per l’individuazione dei posti necessari a garantire, per il 2016, l’accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;

**RILEVATA**, a seguito dei reiterati incontri svoltisi in Prefettura con i Sindaci dei Comuni della provincia di Ravenna, la disponibilità manifestata dal Comune di Cervia per n. 120 cittadini stranieri, numero determinato sulla base di indici di ripartizione territoriale in base al numero di residenti, comunicati nei citati incontri e, in particolare, in quello tenutosi in data 30 giugno e 31 agosto 2016, con l’intesa all’eventuale variazione del suddetto numero di posti, per effetto dell’elaborazione di nuovi indici di ripartizione territoriale, a seguito del possibile susseguirsi di nuovi arrivi, che potrebbero imporre la revisione della ripartizione comunicata nella citata riunione;

**VISTA** la Convenzione stipulata tra Comune di Cervia e Prefettura di Ravenna in data \_\_\_\_\_;

.....

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## Articolo 1 Soggetti

La presente convenzione viene stipulata tra il Comune di Cervia (di seguito Comune) e \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (di seguito Gestore) rappresentato da \_\_\_\_\_ al fine di prestare attività di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e temporaneamente presenti sul territorio.

## Articolo 2 Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto il servizio di accoglienza per un numero di 120 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e di gestione dei servizi connessi, presso strutture ubicate nel territorio del Comune di Cervia, adeguate allo scopo ed in regola con le norme urbanistiche, in materia di prevenzione incendi e sanitarie legittimanti l'immediato e regolare funzionamento delle strutture stesse.

I servizi saranno erogati presso le seguenti strutture (**almeno due**):

- a) struttura sita in Via \_\_\_\_\_, per un numero di \_\_\_\_ posti
- b) struttura sita in Via \_\_\_\_\_, per un numero di \_\_\_\_ posti
- c) \_\_\_\_\_
- d) .....
- e) .....

La distanza tra le suddette strutture non è inferiore a 200 mt (distanza calcolata in base al percorso più corto fra quelli suggeriti da Google maps). Le suddette strutture sono collocate all'esterno del perimetro dell'area esclusa individuata nella planimetria approvata con determinazione dirigenziale a contrattare n. \_\_\_\_\_ (come rettificata con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_) e delimitata con bordo di colore verde (comprendente altresì le strutture collocate nel tratto di Via Mezzanotte compreso tra Via Abruzzi e Via Val D'Aosta). E' prevista la possibilità di deroga unicamente per una delle suddette strutture purchè nel periodo turistico (ovvero da Pasqua al 30 settembre) la stessa ospiti al massimo n. 30 richiedenti asilo.

Il Gestore potrà proporre al Comune, in fase di esecuzione del servizio, l'utilizzo di ulteriori strutture, in aggiunta a quelle sopra menzionate o in sostituzione delle stesse; le strutture proposte in sostituzione **dovranno essere analoghe, per tipologia, numero di posti e collocazione sul territorio, alle strutture sostituite**. Al riguardo dovrà essere inoltrata al Comune una specifica comunicazione contenente la motivazione della richiesta, una descrizione dettagliata della/e nuova/e struttura/e proposta/e (tipologia, ubicazione, numero dei posti) ed idonea dichiarazione attestante l'adeguatezza allo scopo e la regolarità rispetto alla norme urbanistiche, in materia di prevenzione incendi e sanitarie. Il trasferimento dei cittadini stranieri potrà avvenire solo a seguito di formale accettazione espressa da parte del Comune.

Nel rispetto di una equa distribuzione delle presenze sul territorio provinciale, la Prefettura di Ravenna potrà concordare con il Comune di Cervia l'eventuale ampliamento del suddetto numero di posti (120). In riferimento a tale possibilità il Comune si riserva la facoltà di affidare al Gestore, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, servizi analoghi a quelli di cui all'oggetto fino ad un massimo di presenze aggiuntive pari a 60.

Il Gestore si impegna a fornire i servizi di cui al capitolato tecnico, parte integrante e sostanziale della presente convenzione (**allegato \_\_\_\_\_**) :

## Articolo 3 Attivazione posti di accoglienza

All'avvio del servizio, nonché in occasione di tutte le eventuali variazioni relative alle strutture ed al numero di posti messi a disposizione autorizzate ai sensi dell'art. 2, il gestore si impegna ad informare il Comune e la Prefettura- UTG dell'avvenuta attivazione dei posti di accoglienza, con comunicazione scritta indicante le sedi utilizzate ed il relativo numero di posti. Il Comune e la Prefettura si riservano di verificare l'idoneità della/e struttura/e utilizzata/e.

## **Articolo 4**

### **Responsabilità / Personale impiegato**

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Per l'espletamento dei servizi di cui al capitolato tecnico con le modalità previste dall'art. 2 della presente convenzione, il Gestore garantisce l'utilizzo di un adeguato numero di unità di personale dotato delle necessarie competenze professionali, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Tecnico (Allegato \_\_\_\_\_).

Il Gestore dovrà comunicare al Comune ed alla Prefettura, entro dieci giorni dall'avvio del servizio, il nome del responsabile della struttura e l'elenco degli operatori con le relative professionalità, i rispettivi ruoli. Il Gestore dovrà inoltre indicare i titoli di studio posseduti dai predetti operatori al fine di verificare la congruenza rispetto a quanto indicato in sede di offerta tecnica. Il Comune di Cervia si riserva la facoltà, in fase di esecuzione del servizio, di accettare ed autorizzare in modo esplicito, se motivate da effettive esigenze, eventuali proposte di modifica degli operatori precedentemente indicati dal Gestore, con la medesima qualifica.

Il Gestore è responsabile, anche verso terzi, dei danni a persone e cose imputabili al suddetto personale, e si impegna a tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, degli atti, dolosi e/o colposi, di questi.

Nessun rapporto di impiego, e comunque di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale ed il Comune.

## **Articolo 5**

### **Determinazione dell'importo della convenzione**

Per i posti messi a disposizione dal Gestore, il Comune corrisponderà l'importo di € \_\_\_\_\_, più IVA se ed in quanto dovuta – pro-die e pro-capite, (al giorno e per ciascun ospite assistito), come da offerta sulla base della quale è stata effettuata l'aggiudicazione.

In caso di ricovero ospedaliero dell'ospite, sarà corrisposta, per la durata del ricovero stesso, una tariffa pro-die e pro-capite pari al 70% dell'importo convenuto al comma 1.

L'importo complessivo presunto della presente Convenzione riferito ad un numero di presenze mensili ipotetico massimo pari a 180, è pari ad **€ 4.599.000,00** più IVA se ed in quanto dovuta, calcolato assumendo a riferimento l'estensione massima prevista dall'art. 8 della presente convenzione e così delineata:

- comma 1: durata della convenzione (1.4/31.12.2017);
- comma 2: eventuale affidamento per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.Lgs. 50/2016
- comma 5: eventuale periodo di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso delle strutture e per la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché per le utenze.

Le spese di funzionamento (quali le utenze domestiche) per la gestione della struttura di accoglienza sono interamente a carico del Gestore.

## **Articolo 6**

### **Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Comune liquiderà, dietro presentazione di fattura o documento equipollente, con cadenza mensile o, se più breve, al termine del soggiorno, le prestazioni oggetto della presente convenzione. La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze riportate nel registro di cui al punto 1), lettera a) del Capitolato Tecnico (Allegato \_\_\_\_\_), secondo il costo pro-capite / pro-die indicato nel precedente art. 5, senza che il Gestore abbia nulla a pretendere per l'eventuale disponibilità di posti offerti e non effettivamente utilizzati.

A tal fine, il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze effettive riferite al periodo oggetto di fatturazione.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopra menzionato, previa acquisizione del DURC – Documento unico di regolarità contributiva. Tale termine potrà essere interrotto mediante apposita comunicazione formale nel caso in cui il Gestore non trasmetta al Comune la documentazione necessaria al pagamento delle fatture o in caso di fattura non conforme alle prestazioni richieste/erogate

Le relative fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica, ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 55/2013 del Ministero dell'Economia, indicando il Codice Univoco del Comune : **UFIJW**.

Le fatture dovranno contenere altresì l'indicazione del CIG di cui alla presente Convenzione, come riportato in epigrafe.

L'emissione della prima fattura dovrà avvenire successivamente alla stipula della presente convenzione.

Il Gestore, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, assume, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e fornisce gli estremi identificativi (codice IBAN) del conto corrente bancario o postale, sul quale verranno disposti i pagamenti.

L'esecuzione di transazioni avvenute senza avvalersi di bonifici bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. determina la risoluzione di diritto della convenzione. Resta salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti.

## **Articolo 7**

### **Monitoraggio e controllo**

Il Comune e la Prefettura di Ravenna potranno disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.

Il Comune e la Prefettura di Ravenna potranno, inoltre, attivare, qualora vengano segnalate anomalie igienico-sanitarie presso le strutture di ricettività, verifiche attraverso i competenti organismi dell'ASL.

È fatto comunque obbligo al Gestore di raccogliere quotidianamente e trasmettere mensilmente al Comune di Cervia e alla Prefettura di Ravenna l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all'articolo precedente.

Il Gestore si impegna a garantire il monitoraggio delle presenze secondo le modalità stabilite dalla Prefettura e dal Comune di Cervia.

Il Gestore provvederà mensilmente ad inoltrare al Comune di Cervia ed alla Prefettura di Ravenna una relazione sullo stato di attuazione della presente convenzione.

#### **E' fatto obbligo al Gestore di:**

- a) denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulatagli in qualsiasi fase di esecuzione della presente convenzione;
- b) denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei propri confronti e degli eventuali componenti la compagine sociale e dei loro familiari;
- c) trasmettere al Comune e alla Prefettura, entro dieci giorni dall'inizio dello svolgimento del servizio di accoglienza e, successivamente, dietro semplice richiesta, l'elenco dei fornitori di cui si avvale per l'espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione, con l'avvertenza che tali soggetti potranno essere sottoposti ad attività informativa;
- d) rispettare le disposizioni contenute nella legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (piano straordinario contro le mafie) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche

## **Articolo 8**

### **Durata - proroghe**

Gli effetti della presente convenzione decorrono dal \_\_\_\_\_ **2017** e si concluderanno il **31 Dicembre 2017**.

Alla suddetta scadenza, nel caso in cui risultassero permanere le esigenze di accoglienza e venisse stipulata una nuova convenzione con la Prefettura di Ravenna per l'anno 2018, il Comune potrà affidare direttamente allo stesso Gestore, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, i servizi di cui all'oggetto anche per il periodo 1.1/31.12.2018.

Il Comune si riserva il diritto di recesso anticipato dalla presente convenzione, senza alcun onere a proprio carico, salvo il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite dal gestore, qualora vengano meno le esigenze di accoglienza dei cittadini stranieri, sulla base delle direttive che saranno impartite dal Ministero dell'Interno.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di accoglienza indicati all'articolo 2, la convenzione si intenderà conclusa alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione scritta da parte del Comune.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 la durata del presente affidamento come eventualmente riaffidato per l'anno 2018 sulla base di quanto disposto al comma 2, potrà essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

## **Articolo 9**

### **Trattamento dei dati personali**

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Articolo 10**

### **Prescrizioni**

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalla stessa convenzione e dalle norme di legge, in particolar modo la/e struttura/e utilizzata/e dovranno essere conformi alle vigenti norme, legittimanti l'immediato e regolare funzionamento delle strutture stesse, riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico-sanitari ed adeguati alla legge 9 aprile 2008, n. 81.

## **Articolo 11**

### **Recesso**

Il Comune si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso in cui vengano a cessare le esigenze di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, come indicato all'art. 8, comma 3.

Il Comune provvederà a comunicare la volontà di recedere dalla presente convenzione mediante apposita comunicazione che potrà essere inviata anche mediante posta certificata.

Nella comunicazione saranno indicati i tempi e le motivazioni del recesso anticipato.

Nulla è dovuto, in tal caso, al Gestore se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

## **Articolo 12**

### **Risoluzione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del .C.C., il Comune, ha la facoltà di procedere alla risoluzione immediata della presente convenzione previa semplice comunicazione via PEC:

- per mancata messa a disposizione del numero di posti come previsto dall'art.2 della presente convenzione;
- per mancata messa a disposizione delle strutture indicate in sede di offerta con le caratteristiche previste dall'art.2 della presente convenzione;

- in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 7 della presente convenzione;
- nel caso in cui emergano, sulla base delle informazioni acquisite, elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;
- per gravi violazioni delle norme in materia di igiene e sicurezza;
- per frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- per ogni altra grave negligenza agli adempimenti previsti nel presente capitolato e nell'offerta tecnica/economica.

Il Comune di Cervia potrà altresì risolvere il presente contratto mediante comunicazione al gestore inviata a mezzo PEC, nei seguenti casi di grave inadempienza:

- mancata attivazione delle forme di collaborazione così come descritte in fase di offerta o come variate a seguito di autorizzazione dell'Ente;
- erogazione dei servizi indicati al punto 6) del Capitolato Tecnico, in un numero di ore inferiore a quello offerto in sede di gara;
- mancata erogazione dei servizi aggiuntivi come descritti nell'offerta tecnica;
- mancato utilizzo di operatori in possesso delle qualifiche professionali previste dal Capitolato Tecnico (Allegato \_\_\_\_\_)
- mancato utilizzo del numero di operatori in possesso dei diplomi di laurea indicati in sede di offerta.

Nei casi di grave inadempienza di cui sopra il Comune di Cervia potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1453 codice civile, in base alla seguente procedura:

- l'Ente sarà tenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice civile, ad invitare il gestore, a mezzo di diffida scritta con PEC, a sanare l'inadempimento entro il termine di 150 (quindici) giorni; il gestore sarà tenuto, entro il predetto termine di 15 (giorni) giorni, a porre rimedio all'inadempimento contestato ovvero a dimostrarne l'insussistenza.

Trascorso inutilmente tale termine il Contratto sarà risolto di diritto.

In ogni caso, l'Ente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal Gestore. Nel caso d'esecuzione irregolare, mancato rispetto del Capitolato tecnico o di prestazione di servizi insufficiente, l'Ente avrà facoltà di fissare al Gestore un termine congruo, decorso inutilmente il quale essa avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il suo diritto al risarcimento del danno.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile al Gestore, l'Amministrazione:

- incamera la cauzione a titolo di penalità e indennizzo, con riserva di rivalersi su eventuali crediti del Gestore, fatti salvi i maggiori danni;
- affida a terzi l'esecuzione dei servizi, in danno del Gestore con addebito al medesimo dell'eventuale maggior costo sostenuto.

### **Articolo 13 Copertura assicurativa**

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella/e struttura/e, il gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa da presentare all'Ente prima dell'inizio del servizio.

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del Gestore.

### **Articolo 14 Penalità**

Nel caso in cui dovessero verificarsi inadempienze nella prestazione dei servizi, il Gestore potrà essere assoggettato a penalità.

Le inadempienze dovranno essere contestate via PEC al Gestore che dovrà sanare l'inadempimento entro il termine di 15 (quindici) giorni; il gestore dovrà presentare le proprie

contro-deduzioni ovvero porre rimedio all'inadempimento entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della suddetta contestazione; nel caso nel caso di mancato accoglimento delle contro-deduzioni nel caso in cui l'inadempimento persista, l'Ente potrà applicare, in ragione della gravità dell'inadempimento una penalità determinata sulla base della gravità delle inadempienze e della loro eventuale reiterazione da un minimo del 1% ad un massimo del 5% del corrispettivo maturato nel giorno in cui si sono verificate le inadempienze nell'erogazione dei predetti servizi.

Le eventuali penalità applicate saranno detratte dai crediti maturati dal Gestore; è fatto comunque salvo il diritto dell'Ente di escutere la garanzia di cui al successivo articolo con l'obbligo del gestore di reintegrare la relativa garanzia per l'intero ammontare.

### **Articolo 15** **Cauzione definitiva**

Il Gestore ha presentato, a garanzia dell'esatto adempimento della convenzione, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, una cauzione definitiva ai sensi dell'art 93 del D.lgs. 50/2016 mediante \_\_\_\_\_ (garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa) pari al 10% dell'importo dei servizi appaltati, redatta secondo lo schema – tipo1.2. approvato con D.M. 12.03.2004, n. 123.

### **Articolo 16** **Cessione appalto - Subappalto**

E' fatto assoluto divieto al Gestore di cedere a terzi la convenzione; il subappalto sarà consentito. nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del D. Leg.vo n. 50/2016. solo per i servizi indicati ai punti 2), 3) e 4) del capitolato tecnico, di seguito specificati: Servizio di lavanderia (punto 2, lett b), Servizio di pulizia (punto 3) e Servizio di fornitura dei pasti, con esclusione della loro distribuzione (punto 4, lettera b) .

Resta fermo che ogni responsabilità in merito alla gestione dei servizi subappaltati è a carico del Gestore, che si configura anche come unico riferimento del Comune di Cervia per eventuali comunicazioni o contestazioni.

E' fatta altresì salva per il Comune di Cervia la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica della qualità dei servizi erogati dai soggetti subappaltatori, nonché all'accertamento dei necessari requisiti giuridico-amministrativi e tecnici in capo ai subappaltatori.

### **ART. 17** **Codice di Comportamento**

Il Gestore e i propri dipendenti/collaboratori sono tenuti all'osservanza del codice di comportamento nazionale e del Codice del Comune di Cervia, quest'ultimo parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegato.

La violazione dei suddetti codici è causa di risoluzione del presente contratto.

### **Articolo 18** **Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'esecuzione e all'interpretazione del contratto è competente il foro di Ravenna. È esclusa la competenza arbitrale.

Si allega: capitolato tecnico quale parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. il Comune

p. il GESTORE